Il Giudice, pronunciando fuori udienza nel procedimento ex art.28 della legge n.300 del 1970 (R.G.L. n.1566/11) promosso dalla FIOM-CGIL di Bologna nei confronti della s.p.a. Magneti Marelli,

rileva quanto segue:

denunciato comportamento antisindacale dall'organizzazione sindacale ricorrente fondamentalmente quello di cui alla lettera a) capo 1 delle conclusioni (i capi 2 e 3 appaiono consequenziali al primo) , ove si società convenuta di alla addebita negato la perdurante applicazione a tutti i propri dipendenti del CCNL del 20 gennaio sottoscritto anche dalla scrivente 2008 FIOM-CGIL organizzazione sindacale altro ad adesione prestando contrattuale .

due accordi vi sono fattispecie sindacale ; da un lato il CCNL del 20 gennaio 2008 , sottoscritto anche dall'organizzazione sindacale ricorrente , il quale prevede come 31 dicembre 2011 data di scadenza il secondo accordo lato un dall'altro sindacale , sottoscritto il 15 ottobre 2009 senza la firma della FIOM-CGIL .

Parte ricorrente afferma in sostanza che , senza il suo consenso , non poteva essere posto in essere un nuovo CCNL , poiché è solo un'elementare regola del diritto comune dei contratti quella per la quale , nei contratti sottoscritti da una pluralità di parti , la volontà di recedere dal contratto di alcune solo delle parti stipulanti , al di fuori delle ipotesi eventualmente previste dal contratto stesso , ovvero dalla legge , non può incidere sul vincolo obbligatorio e sulla efficacia del contratto .

Questa è la domanda proposta in giudizio , individuata nel suo petitum e nella sua causa petendi , e solo su questa domanda il giudice si deve pronunciare , ai sensi dell'art.112 c.p.c. . sollevate dalla Le eccezioni preliminari società convenuta vanno respinte . Ed invero , in estrema sintesi , la condotta dedotta è attuale , in quanto trattasi di comportamento permanente, e l'organizzazione sindacale territoriale è l'unica legittimata ex art.28 della legge n.300/70 a tutelare gli interessi sindacali nei confronti del singolo datore di lavoro , i cui comportamenti sono oggetto di causa ; il legittimato passivo è stato correttamente individuato , poiché la condotta contestata , benché originata da una vicenda sindacale nazionale, è attribuita alla Magnetí Marelli come datore di lavoro . Ciò premesso , nel merito il ricorso va ritenuto infondato e va quindi respinto . che le appare dubitabile organizzazioni sindacali potessero stipulare un nuovo accordo sindacale . Le organizzazioni sindacali sottoscriventi il CCNL del 2008 non costituivano una parte unitaria , ma più parti stipulanti , ciascuna portatrice di propri interessi come chiarezza emerso con infatti comportamento successivo delle parti stesse . Appare pertanto evidente che ciascuna parte , in base alle proprie libere contraente , poteva stipulare nuovi valutazioni diversi accordi , superando il precedente Ciò contratto per mutuo consenso principio conforme di libertà al previsto dell'organizzazione sindacale dall'art.39 comma 1 della Costituzione ; tale principio, benché letteralmente riferito al solo aspetto organizzativo , implica anche il riconoscimento costituzionale dell'autonomia negoziale del sindacato nel perseguimento degli interessi di cui è portatore coesistere più contratti così Possono e si pone allora il diverso collettivi problema , non oggetto della presente causa perché non dedotto in giudizio da ricorrente di delimitare soggettiva di applicazione di ciascuno degli accordi compresenti.

Attesa la complessità ed incertezza della fattispecie, che ha dato luogo a pronunce differenziate, le spese di lite vengono compensate.

P.Q.M.

Il Giudice, respinge il ricorso e le domande ivi contenute; compensa le spese di lite. Bologna, 3 giugno 2011

ally Pull

fribunale di Borogna

Depositato in Cancelleria

*⊃ggi* 3 €[[Ų, 2011

L'Assi Anc Gudiziario Parizia Francia